

# STATUTO COSTITUZIONALE DEL REGNO D'ITALIA (1805)

PROCLAMA CON CUI FU PUBBLICATO IL PRIMO STATUTO  
COSTITUZIONALE  
19 MARZO 1805

LA CONSULTA DI STATO AI POPOLI DEL REGNO D'ITALIA

Uno Stato nuovo creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazione sua doveva consigliargli di non spingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorché inaspettatamente la prima volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.

Ella fece al certo un gran passo quando ne' comizii radunati in Lione sotto gli auspizi e la mano del suo creatore, rifiuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi ed il potere del quale l'avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione, a cui le permetteva pretendere il suo destino.

Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito all'esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.

Alfine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci, e l'esito il più felice ci disse ch'era tempo ormai ancora per noi di imitarla.

Da quell'istante la Consulta di Stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della Repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento, prescritto non solo da quanto vedevamo operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello cioè della nostra conservazione.

Già aveva essa comunicati i suoi pensieri e diretti i suoi voti all'augusto capo dello Stato; già gli aveva essa sottomesso il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi del pari che una numerosa deputazione composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne incoronazione di Napoleone imperatore de' Francesi.

Allora fu che avendo occasione di osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la Consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere ad invidiare per lei la felicità, di cui era venuta ad essere testimonia.

Per altra parte la Consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli né poteva dissimularsi quali, e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl'interessi d'altre potenze, ed il disequilibrio delle forze e il danno d'una posizione sì esposta, né quello delle attrattive del nostro territorio.

Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro, e, riunendosi ai deputati, distinti tutti ugualmente per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo e per i loro lumi, d'emettere di voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo era di già formato da tutti i cuori.

Questo voto che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano inoltre con ugual forza, fu accolto. Napoleone è re d'Italia. La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia e quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno a risiedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.

È l'interesse nostro che ha condotto e mosso Napoleone ad acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, né la riterrà se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla sua saggezza ed all'affetto, che egli ci conserva: moderazione però fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poiché se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lasceranno durar lungo tempo.

Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del

nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello Stato; che riserberanno alla legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che insomma consacreranno, consolideranno tutti i grandi principii sopra i quali è fondato il vero bene dei popoli e la loro tranquillità. Napoleone ne ha assunto l'impegno: chi può dubitare che egli non voglia, che egli non sappia adempirlo?

Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questa proclama, cioè: la Consulta di Stato presieduta dal vice-presidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana.

Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria;

Sono d'unanime opinione:

1° - Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni, delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a quest'effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principii che costituiscono il governo dell'impero francese;

2° - Che l'imperatore Napoleone primo, fondatore della repubblica sia dichiarato re d'Italia;

3° - Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenze; ben inteso che il diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;

4° - Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona; che tal facoltà sia interdotta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia se non risiede nel territorio della repubblica italiana;

5° - Che l'imperatore Napoleone, vita sua natural durante, possa nominarsi un successore fra i suoi figli legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però far uso senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno Stato, l'esistenza del quale è uno dei più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la Penisola d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'aver a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d'Europa;

6° - Che la sicurezza dello Stato non permette la separazione delle corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate;

7° – Che regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore Napoleone pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la Consulta di Stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrità del suo territorio, l'eguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello Stato; principii tutti che l'imperatore ha consacrati colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione dei quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte che egli ne discese per conquistare e liberare la patria;

8° – Che infine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono ormai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.

Parigi, li 15 marzo 1805, anno IV.

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Calepio, Litta, Fè, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopranzi, Valdrighi.

NAPOLEONE  
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI  
IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA

A tutti i presenti e futuri, salute

La Consulta di Stato decreta, e noi ordiniamo ciò che segue:

Estratto de' registri della Consulta di Stato del giorno 17 marzo 1805.

**PRIMO STATUTO COSTITUZIONALE**

La Consulta di Stato, veduto il voto unanime della Consulta e deputazione unite del giorno 25 marzo 1805.

Veduto l'art. 60 della Costituzione sull'iniziativa costituzionale, decreta:

Art. 1 – L'imperatore de' Francesi Napoleone primo è re d'Italia.

Art. 2 – La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro; il diritto d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia.

Art. 3 – Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie, e da quella di Malta, l'imperatore Napoleone trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.

Art. 4 – Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di Napoleone primo nel regno d'Italia dovranno stabilmente risiedere sul territorio della repubblica Italiana.

Entro l'anno corrente l'imperatore Napoleone col parere della Consulta di Stato e delle deputazioni dei collegi elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell'impero francese, e sopra i principii medesimi delle leggi ch'egli ha già date all'Italia.

Firmato: Napoleone

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli,  
Costabili, Luosi, Guicciardi<sup>8</sup>

Mandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi, sieno trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative, affinché le iscrivano sui loro registri, le osservino e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro di giustizia del nostro regno d'Italia è incaricato di sorvegliarne l'esecuzione.

Dato al palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.

Firmato:  
*Napoleone*

Per sua maestà l'imperatore e re sottoscritto,  
Parigi, il 19 marzo 1805.

Firmato: F. Marescalchi